

ziale di porto domanda all'imputato le sue generalità, e lo interroga sui fatti che costituiscono l'oggetto dell'imputazione;

2° il cancelliere dà lettura dei processi verbali e dei rapporti relativi alla causa, non che delle dichiarazioni scritte dei testimoni nei casi previsti dall'art. 311 del Codice di procedura penale e dal 3° comma dell'art. 449 del Codice per la marina mercantile;

3° esamina i testimoni e riceve le relazioni dei periti, dopo avere gli uni e gli altri prestato il giuramento a norma dell'art. 1010 del presente regolamento;

4° sarà pure sentita la parte civile; l'imputato od il suo procuratore speciale, ed il difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

Tutte le accennate disposizioni debbono osservarsi a pena di nullità. Non dimeno, la nullità derivante dalla mancanza dell'esame dei testimoni o dalla lettura delle disposizioni scritte, e di cui nel precedente n. 3, sarà sanata col silenzio delle parti.

**1043.** Il verbale del dibattimento riferisce, a pena di nullità, in succinto, le risposte dell'imputato, le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni e dei periti; le conferme, le variazioni o le aggiunte che avessero fatte

alle loro deposizioni o dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risultasse dal loro esame e le risposte dell'imputato e le conclusioni della parte civile.

**1044.** Se nella discussione della causa sono stati indicati nuovi documenti, o nuovi testimoni necessari per la dilucidazione del fatto, o se qualcuno dei testimoni necessari non è comparso, il capitano o l'uffiziale di porto potrà farsi presentare i documenti e far citare i testimoni, rinviata, ove occorra, la causa ad altra udienza. Di ciò tutto si terrà pure conto nel processo verbale del dibattimento.

**1045.** Terminato questo, il capitano o l'uffiziale di porto profferisce immediatamente ad alta voce la sentenza, la quale dovrà contenere:

1° le generalità dell'imputato;

2° l'enunciazione in succinto del fatto imputato;

3° i motivi sui quali la sentenza è fondata;

4° la condanna o l'assoluzione, o la dichiarazione che non si è fatto luogo a procedimento, coll'indicazione degli articoli di legge applicati;

5° la data del giorno, mese ed anno e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata;